

La Norma UNI 10436:2019 e la manutenzione degli apparecchi a gas

La nuova edizione della norma UNI 10436 “Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione” pubblicata il 21 novembre 2019, si innesta nel più ampio quadro della manutenzione degli impianti termici e va a colmare alcune lacune emerse in sede di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1.

Nel sottolineare, come sempre, che il testo della Norma UNI 10436 è l'unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore, di seguito ne sono analizzate e commentate le principali innovazioni.

Scopo e campo di applicazione

La prima novità riguarda il campo di applicazione della norma nel senso che, seppur non citati nel titolo, trova **applicazione anche per gli scaldacqua a gas** per uso domestico e similare sempre di portata termica nominale inferiore ai 35 kW. Viene precisato inoltre che i controlli previsti devono essere intesi come esami di completamento rispetto a quelli già previsti dalla UNI 10738 che, si rammenta, nulla prevede in merito ai controlli sugli apparecchi.

Esame della documentazione e verifiche preliminari

La norma UNI 10436, pur essendo incentrata sugli apparecchi, prevede comunque una serie di controlli preventivi sia di carattere amministrativo che tecnico, tra i quali meritano particolare menzione:

- La verifica della presenza del libretto d'uso e manutenzione dell'impianto che si ricorda essere di competenza dell'installatore nel caso di nuovi impianti ovvero del manutentore per impianti esistenti (per gli impianti termici art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/13, per gli altri impianti art. 8, comma 2 del D.M. 37/08);
- Il richiamo alla norma UNI 10845 sia per la verifica visiva dei canali da fumo/condotti di scarico degli apparecchi che per quella di funzionalità del sistema fumario oltre agli usuali controlli di assenza di riflusso e corretto tiraggio per gli apparecchi di tipo B;
- Per apparecchi con condotti coassiali, la verifica del tenore di Ossigeno (O₂ %) nel condotto destinato all'aria comburente. Questa nuova misurazione, evidentemente finalizzata a verificare l'assenza di riflusso nel condotto scarico fumi concentrico rispetto a quello di adduzione dell'aria comburente, può essere eseguita utilizzando un analizzatore di combustione ed il controllo si intende superato (ovvero non sussiste riflusso) se il tenore di O₂ misurato è pari ad almeno il 20,5%. Ma se questa verifica non comporta particolari problemi sulle caldaie poiché il pozzetto di prelievo è già predisposto dalla casa madre, non altrettanto può dirsi per gli scaldacqua sui quali, in assenza di predisposizioni del fabbricante, il foro dovrà essere praticato dal tecnico garantendo che il diametro sia almeno pari a 10 mm, che sia dotato di tappo di chiusura e che sia posizionato il più vicino possibile al punto di ingresso dell'aria nell'apparecchio.

- Da ultimo, ma solo per apparecchi a condensazione collegati a canne collettive in pressione positiva, è richiesta la verifica, secondo le istruzioni del fabbricante, del dispositivo di non ritorno di cui deve essere obbligatoriamente dotato l'apparecchio in questa particolare configurazione di scarico (rif. UNI 7129:2015 – Parte 3, punto 5.5.3.3).

Controllo e manutenzione

Relativamente ai controlli da eseguire sull'apparecchio, la norma rimanda esplicitamente al libretto di uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante, in assenza del quale sono comunque suggerite una serie di operazioni che sostanzialmente ricalcano quelle previste nella precedente edizione, fatta eccezione per gli apparecchi a condensazione per i quali si prescrivono il controllo visivo del sistema di scarico della condensa e la verifica di efficienza del neutralizzatore (se presente).

Circa la periodicità dei controlli invece, la UNI 10436:2019 si rimette a quanto in proposito previsto dal fabbricante, uniformandosi quindi al concetto di “ * *apparecchio usato normalmente* “ di cui al Regolamento UE 46/2016, precisando altresì che, in assenza di indicazioni, **le operazioni previste debbano essere eseguite con periodicità annuale** (si ricorda che la norma si rivolge anche agli scaldacqua domestici e similari!!!).

Rapporto di controllo e manutenzione

Per quanto concerne gli esiti dei controlli, la UNI 10436:2019, propone uno specifico Rapporto di controllo sul quale l'operatore è chiamato ad esprimere il proprio giudizio sullo stato dell'apparecchio, secondo i criteri ormai usuali in tutte le norme di recente pubblicazione e cioè: *idoneo – temporaneamente idoneo – non idoneo*.

* Il Regolamento (UE) 2016/426 entrato in vigore il **21 Aprile 2018**, è un provvedimento di carattere comunitario finalizzato a garantire la massima sicurezza per gli utilizzatori finali di apparecchi a gas. Per conseguire questo obiettivo il Regolamento individua alcuni requisiti essenziali, condivisi a livello comunitario, che pongono l'accento su tre aspetti fondamentali:

1. **Gli apparecchi devono essere intrinsecamente sicuri:** con il Regolamento 2016/426 sono state definite procedure comuni a tutti gli stati membri per l'omologazione CE degli apparecchi a gas;
2. **Gli apparecchi devono essere correttamente installati:** la fruizione sicura di un apparecchio non può prescindere da una sua corretta installazione che, in Italia, è attestata dal rispetto della regola dell'arte;
3. **Gli apparecchi devono essere sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni predisposte dal fabbricante:** la manutenzione regolare dell'apparecchio è ritenuta essenziale ai fini del mantenimento dei requisiti di sicurezza garantiti dal fabbricante prima e dall'installatore poi.

Particolarmente rilevanti sono i contenuti di cui al punto 3 che equiparano le istruzioni del fabbricante sulla periodicità degli interventi di manutenzione, a vere e proprie prescrizioni cui il fruitore dell'impianto non può sottrarsi.

In altre parole la manutenzione del generatore di calore deve essere sempre eseguita secondo le istruzioni del fabbricante dell'apparecchio.

Ne consegue pertanto, che il mancato rispetto della periodicità dichiarata dal fabbricante per la manutenzione del proprio apparecchio, rappresenta un'irregolarità che deve essere segnalata nella sezione Raccomandazioni del Rapporto Tipo 1 alla stregua di anomalie di ordine tecnico. In questo caso si consiglia al manutentore di segnalare il mancato “utilizzo normale dell'apparecchio”, una dizione che sottintende il pedissequo rispetto dei punti 2 e 3 che precedono.